

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 marzo 2020, n. 547

**A.D. n. 511 del 23.03.2020 “DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dalle Fondazioni ITS e dagli Organismi di formazione in esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019, n. 6/FSE/2019 n. 1/FSE/2019”. Rettifica.**

### **La Dirigente della Sezione Formazione Professionale**

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

**VISTO** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;

**VISTO** il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

**RILEVATO** che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali, tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;

**CONSIDERATO** che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;

**CONSIDERATO** che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020 - in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale - ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola “*producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020*”;

**VISTE** le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto “*Progetti formativi Fse - formazione a distanza*” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;

**Visti** gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.

Con A.D. n. 511 del 23.03.2020, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha autorizzato i beneficiari dei finanziamenti, anche in deroga al divieto contenuto negli avvisi pubblici n. **4/FSE/2018** (approvato con A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato sul BURP n. 107 del 16.08.2018), n. **5/FSE/2019** (approvato con A.D. n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019), n. **6/FSE/2019** (approvato con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019) e n. **1/FSE/2019** (approvato con A.D. n. 57 del 04/02/2019), al ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona, al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni indicate negli allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali dello stesso provvedimento. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020.

Ora, alla luce delle diverse segnalazioni in merito alla concreta applicazione di tali prescrizioni dovute a difficoltà di carattere tecnico, pervenute da parte delle Fondazioni ITS e degli Organismi Formativi beneficiari di attività in esito agli avvisi sopra citati, si ritiene di dover integrare e rettificare l'A.D. 511/2020 nelle modalità che seguono:

**a. integrare nella parte narrativa del testo, il seguente periodo:**

(ix) a stabilire che il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato dall'Amministrazione regionale recante una la firma del docente e l'altra la firma del tutor);

**b. rettificare l'Allegato A, sostituendo integralmente il punto 6 con il seguente periodo:**

6. il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato dall'Amministrazione regionale recante una la firma del docente e l'altra la firma del tutor);

**c. rettificare l'Allegato B, sostituendo integralmente il punto 5 con il seguente periodo:**

5. il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato dall'Amministrazione regionale recante una la firma del docente e l'altra la firma del tutor).

<b>VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003</b>
<b>Garanzie alla riservatezza</b>
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01**

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

**DETERMINA**

- di integrare e rettificare l'A.D. 511/2020 nelle modalità che seguono:

a. integrare nella parte narrativa del testo, il seguente periodo:

(ix) a stabilire che il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato dall'Amministrazione regionale recante una la firma del docente e l'altra la firma del tutor);

b. rettificare l'Allegato A, sostituendo integralmente il punto 6 con il seguente periodo:

6. il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato dall'Amministrazione regionale recante una la firma del docente e l'altra la firma del tutor);

c. rettificare l'Allegato B, sostituendo integralmente il punto 5 con il seguente periodo:

5. il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro vidimato dall'Amministrazione regionale recante una la firma del docente e l'altra la firma del tutor).

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine:

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

- sarà pubblicato sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.

**La Dirigente della Sezione  
Formazione Professionale**  
*Dott.ssa Anna Lobosco*